Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 maggio 1960** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1960, n. 466.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico agrario di Fabriano (Ancona).

N. 466. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico agrario di Fabriano (Ancona) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1960, n. 467.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Zeno Vescovo, in San Zenone degli Ezzelini (Treviso).

N. 467. Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Zeno Vescovo, in San Zenone degli Ezzelini (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 112. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1960, n. 468.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo, in frazione Scandolara del comune di Zero Branco (Treviso).

N. 468. Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo, in frazione Scandolara del comune di Zero Branco (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 113. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1960, n. 469.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, in frazione Santandrà del comune di Povegliano (Treviso).

N. 469. Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, in frazione Santandrà del comune di Povegliano (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 114. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1960.

Classificazione tra le provinciali di 37 strade in provincia di Bari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16 della citata legge, l'Amministrazione provinciale di Bari ha provveduto alla formazione del piano di tutte le strade in possesso dei requisiti di cui alla legge stessa, per essere classificate provinciali;

Visto il piano generale compilato dall'Amministrazione stessa, nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade che avendo i requisiti di cui all'art. 4 della citata legge dovranno essere classificate provinciali;

Vista la delibera del Consiglio provinciale di Bari n. 3 in data 30 agosto 1958;

Ritenuto che detto piano è stato pubblicato nel Foglio annunzi legali della Prefettura di Bari n. 21 in data 10 settembre 1958;

Ritenuto che sono state presentate opposizioni;

Vista la delibera del Consiglio provinciale di Bari n. 10 in data 5 dicembre 1958 relativa alle opposizioni presentate;

Vista la delibera della Giunta provinciale amministrativa di Bari n. 15362 del 14 marzo 1959;

Visto il voto n. 1532 dell'8 settembre 1959, con il quale il Consiglio superiore dei Lavori pubblici ha ritenuto l'unito piano meritevole di approvazione;

Visto l'unito elenco, nel quale sono riportate le strade comprese nel piano *b*) che possono ora essere classificate provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è approvato il piano generale descritto nelle premesse.

Art. 2.

Le strade indicate nell'elenco di cui sopra, allegato quale parte integrante al presente decreto, sono classificate provinciali ai sensi e per gli effetti della legge citata 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1960

Il Ministro: TOGNI

PROVINCIA DI BARI

Elenco delle strade provincializzate

1. Macinali: dalla statale Canosa - Lavello alla provinciale Minervino v. Lavello.
2. Arginale Locone: dalla provinciale Minervino - Montemilone alla comunale Quadrone.
3. Raccordo fra le strade Arginale Locone e Capodacqua: dalla comunale Quadrone alla statale Spinazzola Gravina.
4. Capodacqua: dalla statale Spinazzola Gravina alla strada di bonifica n 29.
5. Strada di bonifica n. 27: dalla strada di bonifica n. 29 all'incrocio per Poggiorsini.
6. Da Poggiorsini alla strada di bonifica n. 27.
7. Sant'Angelo Poggiorsini alla strada statale n. 97.
8. Altamura Selva.
9. Barletta alla Andria - Canosa.
10. Andria - Bisceglie.
11. Dalla Minervino - Lavello alla Minervino - Montemilone.
12. Gioia verso Laterza: dalla progressiva km.ca 6,120 della strada provinciale Gioia - Castellaneta al confine con la provincia di Taranto verso Laterza.
13. Adelfia Cascano
14. Grumo Sannicandro.
15. Altamura Foresta di Mercadante.
16. Corato - San Magno verso Poggiorsini.
17. Acquaviva alla Gioia - Santeremo.
18. Adelfia - Bitritto.
19. Ruvo - Palombaio.
20. Molfetta - Corato.
21. Gaudiano Dalla provinciale Canosa - Cefalicchio al confine con la provincia di Potenza verso Venosa.
22. Santa Lucia Dalla strada statale 168 (Spinazzola - Palazzo) al confine con la provincia di Potenza all'incrocio con la strada Palazzo - Montemilone.
23. Lamacolma - Dalla strada statale 96 (Gravina - Irsina) al confine con la provincia di Potenza all'incrocio con la strada provinciale del Roviniero.
24. Tarantina - Dalla strada statale 96 alla strada statale 171.
25. Appia - Dalla strada statale 99 alla strada provinciale Altamura - verso Laterza.
26. Gioia alla contrada Marzagaglia.
27. Corato all'Andria - Canosa.
28. Dalla Cassano - Mellitto alla Foresta di Mercadante.
29. Castellana - Turi.
30. Rutigliano alla Noicattaro - Casamassima.
31. Noci verso Martina.
32. Raccordo fra le provinciali Ruvo - Altamura e Corato - Gradina.
33. Raccordo fra le provinciali Mariotto - Mellitto e Ruvo - Altamura.
34. Torre Castiglione alle provinciali Conversano - Castellana e Conversano - Putignano.
35. Arginale Occhiarello - Dalla Minervino - Lavello al confine con la provincia di Potenza.
36. Stazione Poggiorsini alla Corato - Gradina.
37. Roviniero - Dal termine della provinciale Lamacolma al bivio per Poggiorsini.

(2799)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1960.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 4 agosto 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Bologna;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bologna n. 14346 in data 18 marzo 1960, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, perchè dimissionario, del dott. Neri Gherardo, rappresentante dei datori di lavoro, con il sig. Castoro Lucio Mauro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Castoro Lucio Mauro è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Bologna, quale rappresentante dei datori di lavoro, in sostituzione del dott. Neri Gherardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3140)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1960.

Classificazione tra le provinciali di 28 strade in provincia di Palermo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che ai sensi dell'art. 16 della citata legge, l'Amministrazione provinciale di Palermo ha provveduto alla formazione del piano di tutte le strade in possesso dei requisiti di cui alla legge stessa, per essere classificate provinciali;

Visto il piano generale compilato dall'Amministrazione stessa, nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade, che, avendo i requisiti di strade provinciali debbono essere classificate tali, giusta l'art. 5 della legge n. 126;

Vista la delibera in data 18 settembre 1958, n. 788, del delegato regionale di Palermo;

Ritenuto che detto piano è stato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » in data 17 gennaio 1959, n. 3;

Ritenuto che sono state presentate opposizioni;

Vista la delibera in data 18 aprile 1959, n. 22, del delegato regionale di Palermo sulle opposizioni presentate;

Vista la delibera in data 31 ottobre 1959 della Giunta provinciale amministrativa di Palermo;

Visto il voto in data 10 novembre 1959, n. 2154, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto l'unito piano meritevole di approvazione, con

l'inclusione della strada Giuliana-Bivio strada statale n. 188 in quanto in possesso dei requisiti di legge per essere classificata provinciale;

Visto l'unito elenco, allegato quale parte integrante al presente decreto, nel quale sono riportate le strade comprese nel piano *b*) che possono ora essere classificate provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è approvato il piano generale descritto nelle premesse.

Art. 2.

Le strade indicate nell'elenco di cui sopra, allegato quale parte integrante al presente decreto, sono classificate provinciali ai sensi e per gli effetti della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 aprile 1960

Il Ministro: TOGNI

PROVINCIA DI PALERMO

Elenco delle strade provincializzate

1. Bivio San Giovanni sulla provinciale Termini-Caccamo-Roccapalumba per Sciara al bivio Serra sulla strada statale n. 113.
2. Dalla frazione Aspra per Sant'Elia a Santa Flacia.
3. Dal bivio sulla strada statale n. 120 nei pressi di Caltavuturo al bivio Firrionello sulla provinciale Collesano-Polizzi.
4. Dalla strada statale n. 113 presso la stazione di Pollina all'abitato di Pollina.
5. Bivio Villafrati sulla strada statale n. 121-Godrano Scalo, Godrano-Bivio Lupo sulla strada statale n. 118.
6. Dal bivio Ponte Pernice sulla Sancipirello-Camporeale al bivio Galardo sul bivio Patria-Roccamena.

6-*bis*. Bivio Lascàri sulla strada statale n. 113 per Lascari e Gratteri al bivio sulla Isnello-Gibilmanna.

7. Da Petralia Sottana a Petralia Soprana e da qui alla strada statale n. 120 verso Ganci.
8. Dal bivio Cannizzo sulla provinciale Partinico-Sancipirello - presso il km. 7 alla Alcamo Camporeale, presso il km. 15.
9. Dal bivio Ponte San Giuseppe sulla strada statale n. 121 per Margana al bivio sulla ex militare Lercara-Prizzi.
10. Dal bivio Trinità sulla provinciale Petralia-Alimena per Chiarisi-Bompietro al bivio Ragona sulla provinciale detta: 18,6+24,1.
11. Dal bivio Balatelle sulla provinciale bivio Bagni Ventimiglia-Trabia a Ciminna.
12. Piano degli Albanes-San Giuseppe Jato
13. Dai pressi di Bisacquino per Madonna del Bosco al bivio Miccina sulla provinciale Contessa-Santa Margherita Belice.
14. Dal bivio presso la stazione di Castronovo sulla strada statale n. 189 per Castronovo alla strada statale n. 188 presso la stazione De Pupo e da qui per Portella della Croce, sino alla strada Campofelice di Fitalia-Prizzi in località Giardo.
15. Palermo - (Giaculli) al bivio Coda di Volpe.
16. Dall'abitato di Misilmeri per Belmonte Mezzagno-Santa Cristina Gela al bivio per la provinciale Piana-Bivio Ficuzza.
17. Dal bivio sulla strada statale n. 113 presso la chilometrica per Sant'Anna-Lavatore-Grisì - al bivio Desisa sulla congiungente Sancipirrello-Partinico con la Alcamo-Camporeale.
18. Carini al bivio sulla Bellolampo-Montelepre nei pressi dell'abitato di Montelepre.
19. Dalla strada statale n. 121 presso la stazione di Valledolmo per Borgo Regalmici fino al confine di provincia verso Cammarata.
20. Dalla chilometrica 25+500 della Sancipirrello-Corleone (Pietralunga) al Santuario del Rosario e da qui alla strada statale n. 110 presso Scalilli.
21. Dal bivio Carrozza sulla Partinico-Caltavuturo alla strada statale n. 187 nei pressi di Trappeto.
22. Da Roccamena al Ponte Alvano e da qui a Bisacquino.
23. Dal Ponte Aranci sulla Sancipirrello-Corleone ai pressi di Roccamena lungo il Belice sinistro sino al confine di provincia verso Carrubbella, e ulteriore tratto ricadente in provincia di Palermo dai pressi di Carrubbella al confine di provincia verso Degala della Donna.
24. Dalla chilometrica 24+250 della Camporeale-Poggioreale per Croce di Frattacchia alla strada statale n. 119 nei pressi della chilometrica 16.
25. Dalla località di Frattacchia sulla congiungente la provinciale Camporeale-Poggioreale con la strada statale n. 119 ai pressi del km. 14 della suddetta provinciale e dai pressi del km. 18 di detta, alla strada del Belice destro in località Ravanusa.
26. Dal confine di provincia verso Santo Stefano, lungo il lago sul Platano per Castronovo, al confine di provincia verso Cammarata.
27. Dalla provinciale Palermo-Altofonte in località Biviere per Aquino a Monreale.
28. Strada di allacciamento a Giuliana: dal bivio sulla strada statale n. 118-a Giuliana.

(3056)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1960.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Prævidentia », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Prævidentia », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita di cui una in sostituzione di quella attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Prævidentia », con sede in Roma:

tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore;

tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo di una rendita temporanea pagabile in caso di invalidità totale e permanente dell'assicurato, qualora essa si verifichi entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 7 maggio 1960

p. Il Ministro: MICHELI

(3200)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Farmacologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa è vacante la cattedra di « Farmacologia » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3212)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sogliano al Rubicone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 2 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1960, registro n. 11 Interno, foglio n. 15, il comune di Sogliano al Rubicone (Forlì) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3161)

Autorizzazione al comune di Verucchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 2 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1960, registro n. 10 Interno, foglio n. 194, il comune di Verucchio (Forlì) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.300.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3162)

Autorizzazione al comune di Cervaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1960, registro n. 11 Interno, foglio n. 12, il comune di Cervaro (Frosinone) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.430.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3163)

Autorizzazione al comune di Vivalvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 2 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1960, registro n. 10 Interno, foglio n. 197, il comune di Vivalvi (Frosinone) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.650.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3164)

Autorizzazione al comune di Casola di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1960, registro n. 10 Interno, foglio n. 199, il comune di Casola di Napoli (Napoli) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.600.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3165)

Autorizzazione al comune di Pimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 22 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1960, registro n. 10 Interno, foglio n. 198, il comune di Pimonte (Napoli) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3167)

Autorizzazione al comune di Assisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1960, registro n. 10 Interno, foglio n. 204, il comune di Assisi (Perugia) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3168)

Autorizzazione al comune di Castellammare di Stabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1960, registro n. 10 Interno, foglio n. 393, il comune di Castellammare di Stabia (Napoli) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 495.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3166)

Autorizzazione al comune di Corciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 29 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1960, registro n. 10 Interno, foglio n. 203, il comune di Corciano (Perugia) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.200.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3169)

Autorizzazione al comune di Apecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 2 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1960, registro n. 10 Interno, foglio n. 202, il comune di Apecchio (Pesaro Urbino) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.080.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3170)

Autorizzazione al comune di Cantiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 2 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti, il 27 aprile 1960, registro n. 10 Interno, foglio n. 201, il comune di Cantiano (Pesaro Urbino) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.090.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3171)

Autorizzazione al comune di Carpegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 2 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1960, registro n. 10 Interno, foglio n. 200, il comune di Carpegna (Pesaro Urbino) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.880.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3172)

Autorizzazione al comune di Macerata Feltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 2 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1960, registro n. 10 Interno, foglio n. 97, il comune di Macerata Feltria (Pesaro Urbino) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.675.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3173)

Autorizzazione al comune di Gualtieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 29 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1960, registro n. 10 Interno, foglio n. 206, il comune di Gualtieri (Reggio Emilia) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3176)

Autorizzazione al comune di Sant'Ilario dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1960, registro n. 10 Interno, foglio n. 205, il comune di Sant'Ilario dello Ionio (Reggio Calabria) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.800.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3175)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata Feltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1960, registro n. 10 Interno, foglio n. 98, il comune di Sant'Agata Feltria (Pesaro Urbino) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.600.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3174)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto ministeriale n. 6055/3959, in data 4 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti ir data 29 aprile 1960 (registro n. 6 Agricoltura, foglio n. 317), è stata determinata in via definitiva in L. 5.007.517,70 (lire cinquemilionisettemilacinquecentodiciassette e cent. 70), l'indennità per i terreni siti in agro del comune di Tarquinia (Viterbo), della superficie di ettari 32.72.97 costituenti la quota, del « terzo residuo » concesso al nome della ditta SOCIETA' IMMOBILIARE « SANT'ISIDORO », con sede in Torino, in virtù del decreto presidenziale in data 28 dicembre 1952, n. 4391, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 9), da trasferirsi in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale.

La predetta indennità viene corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 5.005.000 (lire cinquemilionicinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - Sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1960.

(2930)

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Riliquidazione).

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto ministeriale n. 6060/3964 in data 2 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti in data 29 aprile 1960 (registro n. 6 Agricoltura, foglio n. 316), l'indennità dovuta per i terreni espropriati in agro del comune di Roma (Roma), della superficie di ettari 151.70.70 espropriati nei confronti della ditta DEL GALLO DI ROCCAGIOVINE Zenaide fu Luciano Napoleone in GIUNTA e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto presidenziale in data 29 novembre 1952, n. 2887, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 (supplemento ordinario n. 5) del 12 gennaio 1953, è stata riliquidata in L. 21.199.723,25 (lire ventunomilionicentonovantanovemilasettecentoventitre e cent. 25), da corrispondersi, al netto dell'importo, arrotondato, di lire 18.735.000, già liquidato con decreto presidenziale 24 agosto 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 dell'11 novembre 1954, nella misura di L. 2.464.723,25 (lire duemilioniquattrocentosessantaquattromilasettecentoventitre e cent. 25).

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi alla predetta differenza di indennizzo nella misura di L. 782.080 (lire settecentottantaduemilaottanta).

La predetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 3.240.000 (lire tremilioniduecentoquarantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - Sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 19 febbraio 1960.

Con decreto ministeriale n. 6061/3965 in data 2 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti in data 29 aprile 1960 (registro n. 6 Agricoltura, foglio n. 318), l'indennità dovuta per i terreni siti in agro del comune di Roma (Roma), della superficie di ettari 68.25.50, espropriati nei confronti della ditta DEL GALLO DI ROCCAGIOVINE Zenaide fu Luciano Napoleone in GIUNTA e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto presidenziale in data 28 dicembre 1952, n. 4072, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 supplemento ordinario n. 3 del 23 gennaio 1953, è stata riliquidata in L. 11.192.440,75 (lire undicimilionicentonovantaduemilaquattrocentoquaranta e cent. 75), da corrispondersi, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 11.090.000, già liquidato con decreto presidenziale 30 agosto 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 dell'11 dicembre 1954, nella misura di L. 102.440,75 (lire centoduemilaquattrocentoquaranta e cent. 75)

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi alla predetta differenza di indennizzo nella misura di L. 31.996 (lire trentunomilanovecentonovantasei).

La predetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 130.000 (lire centotrentamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - Sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 19 febbraio 1960.

(2927)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Si rende noto che, con decreto ministeriale del 7 aprile 1960, il notaio dott. Emilio Pennacchio, residente ed esercente in Foggia, è stato accreditato presso l'Ufficio provinciale del tesoro di quella città per le operazioni di debito pubblico.

Il direttore generale: SCIPIONE

(3218)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 30.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 145 — Data 22 gennaio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione: Veneziano Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % 1951, nominativi 1 — Capitale L 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 695 — Data: 27 novembre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Napoli — Intestazione: Lanzano Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Prestito ricostruzione 3,50 %, al portatore 3 — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 11 agosto 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Cuneo — Intestazione: Falletti Letizia — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % 1935, nominativi 1 — Capitale L. 2400

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 — Data: 11 settembre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Avellino — Intestazione: Pascucci Pompei Elisa — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % ass provv , al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 54 — Data: 26 luglio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cuneo — Intestazione: Battaglia Paolo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % 1934, nominativi 1 — Capitale L 2000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 201 — Data: 12 agosto 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Piano Francesco — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % - 1959 - Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 419 — Data: 15 aprile 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Bari — Intestazione: Sorino Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito ricostruzione 5 %, al portatore 8 — Capitale L 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 73 — Data: 22 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Pafundi Clementina fu Clemente — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 %, nominativi 1 — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 387 — Data: 25 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cuneo — Intestazione: Piovano Matteo Alberto di Giovanni Battista — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita L. 175.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 433 — Data: 4 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Carusi Alfredo fu Osvaldo — Titoli del Debiti pubblico: Consolidato 3,50 % 1906, nominativi 1 (nuda proprietà) — Rendita L. 500,50

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 26 aprile 1960

(2600) *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 120

Corso dei cambi del 25 maggio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,75	620,75	620,80	620,75	620,70	620,81	620,75	620,80	620,80	620,60
$ Can.	630,25	628 —	628 —	627 —	628 —	629,95	627,75	630,20	630,15	628,25
Fr Sv.	143,90	143,85	143,85	143,835	143,83	143,94	143,85	143,85	143,95	143,87
Kr D.	89,85	89,86	89,88	89,86	89,90	89,87	89,86	89,85	89,87	89,85
Kr. N.	87,02	87,02	87,02	87,04	87,04	87,03	87,02	87 —	87,03	87 —
Kr. Sv.	120,01	120,01	120 —	120,04	120 —	120,02	120,03	120,05	120,02	120 —
Fol.	164,65	164,65	164,66	164,665	164,65	164,67	164,65	164,67	164,67	164,65
Fr. B.	12,44	12,45	12,45	12,45	12,44	12,45	12,44	12,45	12,45	12,45
Fr. Fr. (N.F.)	126,55	126,66	126,65	126,67	126,70	126,66	126,645	126,65	126,66	126,65
Lst.	1741,48	1740,50	1740,75	1740,70	1740,50	1740,44	1740,55	1741,40	1741,37	1740,50
Dm. occ.	148,85	148,88	148,85	148,87	148,80	148,85	148,855	148,90	148,87	148,86
Scell. Austr.	23,84	23,84	23,84	23,85	23,80	23,85	23,85	23,85	23,84	23,84

Media dei titoli del 25 maggio 1960

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	76 —
Id. 3,50 % 1902	73,10
Id. 5 % 1935	105,10
Redimibile 3,50 % 1934	98,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,15
Id. 5 % 1936	101,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	102 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,35

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 maggio 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,75
1 Dollaro canadese	627,375
1 Franco svizzero	143,835
1 Corona danese	89,86
1 Corona norvegese	87,03
1 Corona svedese	120,037
1 Fiorino olandese	164,657
1 Franco belga	12,449
1 Franco nuovo (N.F.)	126,657
1 Lira sterlina	1740,625
1 Marco germanico	148,866
1 Scellino austriaco	23,85

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-*B*

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1960

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1960 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1º luglio 1959 al 30 aprile 1960			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA 30 GIUGNO 1959		5.633		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive – competenza	2.550.225		2.182.048	
Entrate e spese di bilancio effettive – residui	176.920		499.217	
Totale		2.727.145		2.681.265
In conto movimento capitali – competenza	748.681		424.277	
In conto movimento capitali – residui	26.167		14.501	
Totale		774.848		438.778
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	2.842.012 (*a*)		2.739.709	
Conti correnti	9.100.873		9.171.355	
Incassi da regolare	1.654.446		1.645.905	
Altre gestioni	4.145.310		3.896.679	
Totale		17.742.641		17.453.648
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	1.051		1.022	
Pagamenti da regolare	134.781		271.468 (*a*)	
Altri crediti	7.712.099		8.248.127	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	180		214	
Totale		7.848.111		8.520.831
Totale generale incassi e pagamenti		29.098.378		29.094.522
Fondo di cassa al 30 aprile 1960		—		3.856
Totale a pareggio		29.098.378		29.098.378

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 aprile 1960 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		3.856	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	241		
Pagamenti da regolare	180.026 (*a*)		
Altri crediti	1.079.438		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	107		
Totale crediti		1.259.812	
In complesso			1.263.668
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.558.034 (*a*)		
Conti correnti	404.352		
Incassi da regolare	73.594		
Altre gestioni	429.491		
Totale debiti			4.465.471
Situazione del Tesoro (passività)			3.201.803
Circolazione di Stato (metallica al 30 aprile 1960 L. 74.056 milioni			

a) Ivi compresa la regolazione di milioni 113.896 dipendente dalle am-lire portate in aumento delle anticipazioni straordinarie (art. 2 D. L. 28 gennaio 1960, n. 14).

L'ispettore generale: SILVI ANTONINI

Il direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(3252)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000 000

SITUAZIONE AL 30 APRILE 1960

ATTIVO

Oro in cassa	L.	171.791.827.867 —
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»	1.772.798.105 —
Cassa	»	11.674.575.357 —
Portafoglio su piazze italiane	»	430.262.050.194 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	130.780.299 —
Anticipazioni	»	81.035.782.795 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	62.084.620.022 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	74.831.053.784 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	2.000.506.743,518 —
Partite varie	»	2.539.448.556 —
Anticipazioni al Tesoro - Temporanee	»	74.738.901.832 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie (*a*)	»	487.838.829.865 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	»	84.000.000.000 —
Spese	»	6.901.012.001 —
	L.	3.490.108.424.196 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	3.855.329.832.990 —
	L.	7.345.438.257.186 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	26.631.073 —
TOTALE GENERALE	L.	7.345.464.888.259 —

(*a*) Ivi compreso l'importo di L. 113.896.481.370 dipendente dalla regolazione delle am-lire di cui all'art. 2 del D. L. 28 gennaio 1960, n. 14.

PASSIVO

Circolazione			L.	2.053.040.937 000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca			»	13.871.448.069 —
Depositi in conto corrente liberi			»	80.439.595 484 —
Conti correnti vincolati			»	808.111.085 467 —
Creditori diversi			»	161.581.142.136 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria			»	268.404.385 828 —
Id. Id. - Fondo speciale art. 8 D. L. 30 giugno 1959, n. 421			»	17.000.000 000 —
Tesoro dello Stato Plusvalenza netta rivalutazione disponibilità in oro (D. L. 28 gennaio 1960, n. 14) (*b*)			»	62.784.799 092 —
Servizi diversi per conto dello Stato			»	13.319.650 254 —
Rendite del corrente esercizio			»	7.033.252 843 —
			L.	3.485.586.296.173 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario	»	2.566.543.461 —		
Fondo di riserva straordinario	»	1.655.584.562 —		4.522.128.023 —
			L.	3.490.108.424.196 —
Depositanti			»	3.855.329.832.990 —
			L.	7.345.438.257.186 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi			»	26.631.073 —
TOTALE GENERALE			L.	7.345.464.888.259 —

(*b*) La plusvalenza sarà destinata a rimborso di partite di debito del Tesoro verso la Banca mediante le convenzioni previste dall'art. 3 del D. L. 28 gennaio 1960, n. 14.

(3241)

Il Governatore: MENICHELLA

Il Ragioniere generale: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a tredici posti di ufficiale giudiziario riservato agli aventi conoscenza della lingua tedesca

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, con cui è stato approvato l'Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto 29 dicembre 1956, n. 1507;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, ai fini del reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca, per gli uffici giudiziari con sede in quella Regione, è indetto un concorso per esame a tredici posti di ufficiale giudiziario.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30. Si applicano le disposizioni che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi per impieghi statali. Gli aiutanti ufficiali giudiziari possono partecipare al concorso senza limite di età;
3) buona condotta;
4) idoneità fisica ad esercitare utilmente le funzioni di ufficiale giudiziario. Il Ministro ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.
Gli aspiranti, inoltre, debbono aver conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lett. *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.
Le donne non sono ammesse al concorso.
Il Ministro può disporre, con decreto motivato, la esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età.

Il limite massimo di età è elevato:
1) di anni due, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;
2) di anni cinque:
a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;
b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;
c) per coloro che appartengono alle altre categorie, alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore degli ex combattenti.
Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;
d) per i profughi dell'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);
e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;
f) per i profughi dai territori esteri;
g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;
3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:
a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;
b) per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.
Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;
4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi, però, assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;
5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;
6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;
7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione spettante:
a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini;
b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lett. *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 nella categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;
8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:
a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;
b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di atutorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;
c) degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Art. 4.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere esclusivamente presentata o fatta pervenire al

procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, entro e non oltre due mesi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove risiedono.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità, con l'esatta indicazione della residenza;

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data del bando hanno superato il 30° anno di età, il possesso dei titoli per fruire dell'elevazione del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune, dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) il titolo di studio, con l'esatta menzione della data e dell'Istituto presso il quale venne conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti, che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei lori riguardi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che presenteranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto ovvero non in regola con il bollo, ovvero senza la richiesta autenticazione della firma.

Art. 5.

Documenti da produrre per comprovare il diritto a preferenza o alla elevazione del limite massimo di età

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possono far valere titoli per i posti riservati, per la elevazione del limite massimo di età o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Ufficio superiore del personale - Ufficio 3°, entro il termine perentorio di giorni 15 da quello in cui avranno comunicazione del relativo invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, redatti come segue:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 100, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 100, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om. in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od., in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio ha la sua residenza l'interessato, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi di guerra, per qualunque causa, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, dalla quale risulti anche la tabella (*C* o *D*) che è stata attribuita;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre uno dei documenti di cui alla precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria della pensione medesima nonchè la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai snsi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti in guerra, per qualunque causa dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale per l'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

4) figli di mutilati ed invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione di guerra;

b) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra presenteranno il medesimo documento di cui alla lettera *a*);

5) profughi:

a) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione su carta da bollo da L. 100 del Prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, del Prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri e quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

6) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra nonchè gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale (o copia autentica) del relativo brevetto o del documento di concessione;

7) perseguitati politici o razziali:

coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e coloro che siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale, dovranno dimostrare la loro qualifica con attestazione, su carta da bollata da L. 100, rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui hanno la residenza;

i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente comunità israelitica;

8) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i capi di famiglia numerosa dovranno produrre il medesimo documento, da cui risultino anche i figli caduti in guerra;

9) dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati civili di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione dello Stato, produrranno copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200, con la indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio rilasciate ed autenticate dai superiori gerarchici. Coloro che, fra essi, abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, produrranno un attestato, rilasciato dall'Amministrazione che ha organizzato il corso;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, e gli aiutanti ufficiali giudiziari, produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalle Amministrazioni da cui dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, produrranno un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero de tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato dal rapporto d'impiego;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, produrranno apposita attestazione della autorità militare su carta da bollo da L. 100;

e) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti universitari, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, presenteranno un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria, attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

I documenti di cui al precedente n. 8) ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 9) dovranno essere rilasciate in data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione.

Art. 6.

Prove di esame.

L'esame di concorso consta di tre prove scritte e di una prova orale.

Le tre prove scritte, che avranno luogo in tre giorni distinti, consisteranno:

1) nello svolgimento di un tema di nozioni di procedura civile e nozioni di ordinamento giudiziario;

2) nello svolgimento di un tema di nozioni di procedura penale e di ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari;

3) nella traduzione dal tedesco in italiano o dall'italiano in tedesco di un brano di prosa, senza l'uso del vocabolario.

La prova orale, oltre che sulle materie di cui ai nn. 1 e 2, verterà anche sulle seguenti:

1) nozioni di diritto privato, limitatamente alle materie trattate nei titoli 3° e 5° del libro X, nel titolo 1° del libro III, nel capo 2° del titolo 1° e nel titolo 5° del libro IV, e nel libro VI del Codice civile;

2) nozioni di diritto della navigazione, leggi sulle imposte di bollo e di registro, legislazione cambiaria, riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e disciplina degli autoveicoli.

Nella prova orale sarà compresa la lettura e la traduzione dal tedesco in italiano o dall'italiano in tedesco di un brano di prosa e una conversazione in lingua tedesca.

L'epoca e la sede delle prove scritte saranno fissate con successivo decreto.

Saranno ammessi alla prova orale, che avrà luogo in Roma, i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale; essa sarà aumentata di un voto per i candidati che abbiano superato la prova orale e prestino lodevole servizio in qualità di aiutanti ufficiali giudiziari.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati. In caso di parità di voto si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati nella graduatoria degli idonei, nel limite dei posti messi a concorso, salve le quote riservate in favore delle categorie di cui alle vigenti disposizioni di legge.

I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 7.

Documento d'identificazione.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta d'identità o libretto ferroviario personale, se il candidato sia dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale).

Art. 8.

Documenti di rito.

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio 3° dell'Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali, nel termine perentorio di giorni venti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti, conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica su carta da bollo da L. 200.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 100, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

B) Estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100. non è ammesso il certificato dell'atto di nascita.

I candidati nati all'estero, per i quali non sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potranno produrre un certificato della competente autorità consolare, debitamente legalizzato.

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100; rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica, presso il tribunale competente per territorio.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, in base anche all'accertamento previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra, ed invalidi per servizio, debbono produrre il cer-

tificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dall'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, contenente, cioè, la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione, non è di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che, inoltre, è idoneo a disimpegnare le mansioni di ufficiale giudiziario.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo, unitamente alla copia integrale dello stato di servizio civile, indicata all'art. 8, n. 9, lett. *a*), se non l'abbiano già prodotta.

I candidati che si trovano alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto il titolo di studio, l'estratto dell'atto di nascita, il certificato generale del casellario giudiziale insieme ad un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo, attestante sia la buona condotta, sia la idoneità fisica all'impiego.

I candidati indigenti possono produrre in carta ibera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 192, purchè esibiscano un certificato di povertà.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera d'invito.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni, salvo che per il titolo di studio.

Roma, addì 13 maggio 1960

p. *Il Ministro*: SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1960
Registro n. 30, *foglio n.* 15

(3041)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a nove posti di aiutante ufficiale giudiziario riservato agli aventi conoscenza della lingua tedesca.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, con cui è stato approvato l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto 29 dicembre 1956, n. 1507;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, ai fini del reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca per gli uffici giudiziari con sede in quella Regione, è indetto un concorso per esame a nove posti di aiutante ufficiale giudiziario.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30. Si applicano le disposizioni che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi per impieghi statali;

3) buona condotta;

4) idonità fisica ad esercitare utilmente le funzioni di aiutante ufficiale giudiziario. Il Ministro ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Gli aspiranti, inoltre, debbono aver conseguito il diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati all'impiego presso un pubblica Amministrazione.

Il Ministro può disporre, con decreto motivato, la esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, piu un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie, alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore degli ex combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi, però, assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azione di terrorismo politico nei territori delle

ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 nella categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *b*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.
Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere esclusivamente presentata o fatta pervenire al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, entro e non oltre due mesi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove risiedono.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità, con l'esatta indicazione della residenza;

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data del bando hanno superato il 30° anno di età, il possesso dei titoli per fruire dell'elevazione del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune, dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) il titolo di studio, con l'esatta menzione della data e dell'Istituto presso il quale venne conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che presenteranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto ovvero non in regola con il bollo, ovvero senza la richiesta autenticazione della firma.

Art. 5.
Documenti da produrre per comprovare il diritto a preferenza o alla elevazione del limite massimo di età

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possono far valere titoli per i posti riservati, per la elevazione del limite massimo di età o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale organizzazione giudiziaria - Ufficio 3°, entro il termine perentorio di giorni quindici da quello in cui avranno comunicazione del relativo invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, redatti come segue:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 100, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 100, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om, in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od, in data 8 luglio 1948, dello Stato Magigore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio ha la sua residenza l'interessato, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi di guerra, per qualunque causa, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, dalla quale risulti anche la tabella *C*) o *D*) che è stata attribuita;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre uno dei documenti di cui alla precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria della pensione medesima nonchè la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti in guerra, per qualunque causa dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale per l'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) figli di mutilati ed invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione di guerra;

b) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra presenteranno il medesimo documento di cui alla lettera *a*);

5) profughi:

a) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione su carta da bollo da L. 100 del prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, del Prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri e quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100, in conformità al modello previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

6) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra nonchè gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale (o copia autentica) del relativo brevetto o del documento di concessione;

7) perseguitati politici o razziali;

coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e coloro che siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale, dovranno dimostrare la loro qualifica con attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza;

i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dalla competente Comunità israelitica;

8) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i capi di famiglia numerosa dovranno produrre il medesimo documento, da cui risultino anche i figli caduti in guerra,

9) dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati civili di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione dello Stato, produrranno copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio, ed una attestazione di lodevole servizio rilasciate ed autenticate dai superiori gerarchici. Coloro che, fra essi, abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, produrranno un attestato rilasciato dall'Amministrazione che ha organizzato il corso,

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalle Amministrazioni da cui dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) i concorrenti già appartenenti agli Enti di diritto pubblico ed agli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la Finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, produrranno un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato dal rapporto d'impiego;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, produrranno apposita attestazione della autorità militare su carta da bollo da L. 100;

e) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti universitari, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, presenteranno un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria, attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

I documenti di cui al precedente n. 8) ed alle lettere a) e b) del n. 9) dovranno essere rilasciate in data non anteriore a tre mesi da quella della presentazione.

Art. 6.

Prove di esame.

L'esame di concorso consta di tre prove scritte e di una prova orale, nonchè di una prova pratica di dattilografia.

Le tre prove scritte, che avranno luogo in tre giorni distinti, consisteranno:

1) nello svolgimento di un tema di nozioni di procedura riguardanti la notificazione degli atti in materia civile;

2) nello svolgimento di un tema di nozioni di procedura riguardanti la notificazione degli atti in materia penale;

3) nella traduzione dal tedesco in italiano o dall'italiano in tedesco di un brano di prosa, senza l'uso del vocabolario

La prova orale verterà su nozioni riguardanti la notificazione degli atti in materia civile e penale, sulla legislazione cambiaria e sull'Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti. Nella prova orale sarà compresa la lettura e la traduzione dal tedesco in italiano o dall'italiano in tedesco di un brano di prosa e una conversazione in lingua tedesca.

Gli aspiranti dovranno, inoltre, sostenere una prova pratica di dattilografia.

L'epoca e la sede delle prove scritte saranno fissate con successivo decreto

Saranno ammessi alla prova orale, che avrà luogo in Roma, i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e quella pratica non si intenderanno superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle tre prove scritte, dei voti riportati nella prova orale ed in quella pratica.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati. In caso di parità di voto si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati nella graduatoria degli idonei, nel limite dei posti messi a concorso, salve le quote riservate in favore delle categorie di cui alle vigenti disposizioni di legge.

I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 7.

Documento d'identificazione

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta d'identità o libretto ferroviario personale, se il candidato sia dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale).

Art. 8.

Documenti di rito.

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio 3° dell'Organizzazione giudiziaria e degli Affari generali nel termine perentorio di giorni venti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti, conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica su carta da bollo da L. 200.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 100, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

B) Estratto dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 100: non è ammesso il certificato dell'atto di nascita.

I candidati nati all'estero, per i quali non sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potranno produrre un certificato della competente autorità consolare, debitamente legalizzato.

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica, presso il Tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, in base anche all'accertamento previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra, ed invalidi per servizio, debbono produrre il certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dall'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, contenente, cioè, la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione, non è di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che, inoltre, è idoneo a disimpegnare le mansioni di aiutante ufficiale giudiziario.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo, unitamente alla copia integrale dello stato di servizio civile, indicata all'art. 5, n. 9, lett. *a*), se non l'abbiano già prodotta

I candidati che si trovano alle armi per servizio di leva con carriera continuativa e quelli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto il titolo di studio, l'estratto dell'atto di nascita, il certificato generale del casellario giudiziale insieme ad un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo attestante sia la buona condotta, sia la idoneità fisica all'impiego.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 192, purchè esibiscano un certificato di povertà.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*), dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera d'invito.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni, salvo che per il titolo di studio.

Roma, addì 13 maggio 1960

p. *Il Ministro*: SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1960
Registro n. 30, foglio n. 14

(3042)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente effettivo della Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Catania.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 21 successivo, con il quale è stata nominata, fra le altre, la Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Catania;

Letta la nota 11 aprile 1960 del Presidente della Corte di appello di detta città, con la quale si comunica che il consigliere dott. Laurino Francesco ha chiesto di essere esonerato dall'incarico di presidente effettivo della Commissione;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del magistrato dott. Laurino Francesco, presidente effettivo di detta Commissione;

Decreta:

Il dott. Paravizzini Giuseppe, consigliere della Corte di appello di Catania, è nominato presidente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la stessa Corte, in sostituzione del magistrato dott. Laurino Francesco.

Roma, addì 20 aprile 1960

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1960
Registro n. 29 Grazia e giustizia, foglio n. 156. — BOVIO

(3217)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione delle relazioni delle Commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre negli istituti e scuole d'arte.

In data 7 aprile 1960 nel Bollettino ufficiale parte II, n. 14, di questo Ministero, sono state pubblicate le relazioni delle Commissioni giudicatrici e l'esito dei concorsi per esame colloquio per il conferimento di cattedre di ruolo ordinario di « italiano, storia e geografia » nelle scuole e Istituti d'arte di: Castellammonte, Castelli, Castelmassa, Cefalù, Civitacastellana, Cortina d'Ampezzo, Galatina, Isernia, Lecce, Macerata, Marino, Napoli, Nove, Penne, Pesaro, Roma, Sansepolcro, Sciacca, Sulmona, Velletri, Volterra, concorsi indetti con decreto ministeriale 2 maggio 1959.

(3111)

Avviso relativo alla pubblicazione delle relazioni delle Commissioni giudicatrici di concorsi a posti di direttore negli istituti e scuole d'arte.

In data 7 aprile 1960 nel Bollettino ufficiale parte II, n. 14, di questo Ministero sono state pubblicate le relazioni e le graduatorie degli idonei dei concorsi a posti di direttore titolare nelle scuole e Istituti statali d'arte di Avellino, Palermo e Sorrento, concorsi indetti con decreto ministeriale 8 agosto 1959.

(3112)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.